



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA

Sezione Civile

Nella persona della dott.ssa Francesca Bellafiore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 239 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2015

TRA

C.F.

e

C.F.

rappresentati e difesi dagli avv.ti

e

ed elettivamente domiciliato in MARSALA nella

presso lo studio dei predetti professionisti

ATTORI

E

, C.F.

, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.

ed

elettivamente domiciliato in MARSALA nel

presso lo studio del

predetto professionista

CONVENUTA

Avente ad oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo

Conclusioni per la parte attrice: *come in atto di citazione, memorie istruttorie, osservazioni alla ctu e verbali di causa, richiamando, in particolare, le osservazioni da essa parte operate all'udienza del 27.6.2017*

Conclusioni per la parte convenuta: *come in comparsa di costituzione e risposta*

~~~~~



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione introduttivo del processo, e  
premettendo di avere acceso un conto corrente ordinario con apertura di credito n. 201173 presso  
l'agenzia di del (già n. 201173  
già n. 332561 ) e di avere altresì aperto presso lo stesso istituto un conto  
anticipi n. 23000-23879 – rapporti assistiti dalla fideiussione prestata da – hanno  
asserito essere stata l'esposizione debitoria del cliente negativamente influenzata dal  
comportamento della banca, per avere quest'ultima applicato spese di gestione e costi, nonché  
c.m.s. e interessi ultralegali non preventivamente pattuiti e, inoltre, per avere la controparte  
addebitato le operazioni passive per il cliente con data anticipata rispetto a quella dell'operazione,  
accreditando al contempo le operazioni attive con valuta posticipata e, ancora, per avere superato il  
tasso soglia antiusura nonché praticato anatocismo nascosto.

Determinando, dunque, in complessivi € 34.28,11 l'ammontare degli interessi ultralegali  
applicati e dolendosi, altresì, della capitalizzazione operata su base trimestrale – per avere l'istituto  
girato le competenze prodotte dal conto anticipi sul conto corrente ordinario, capitalizzando le  
stesse ad un tasso diverso da quello indicato nello scalare del conto anticipi, in assenza di ogni  
pattuzione – hanno ribadito l'illegittimità della c.m.s. pretesa dalla banca in aggiunta agli interessi  
passivi nonché dell'addebito delle c.d. "valute fittizie" individuando in complessivi € 13.456,28 le  
commissioni e spese indebitamente applicate.

Quantificando, infine, in € 119.073,13 le competenze usurarie addebitate dalla banca, hanno  
domandato:

ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la capitalizzazione periodica degli  
interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di  
tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di  
produzione in corso di causa del contratto di conto corrente da parte della convenuta e/o del  
contratto relativo al conto anticipi, perchè inserite nei detti contratti per insufficiente  
indeterminatezza e/o perché applicate con rinvio a parametri indeterminati come la calsuola uso  
mercato, uso piazza e/o similari;

ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della c.m.s. (in  
subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti  
l'affidamento goduto), per mancanza di causa o insufficiente indeterminatezza;

ritenere e dichiarare nulle perché indeterminate e/o prive di causa le clausole che impongano  
spese e costi di tenuta del conto;

ritenere e dichiarare la nullità della clausole relative al calcolo della valuta con effetto  
anticipato per le operazioni passive per il cliente e posticipato per le operazioni attive e, per



l'effetto, ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valute nella data di acquisizione della disponibilità del denaro e quelle passive dalla data di effettuazione dell'operazione;

ritenere e dichiarare che per l'effetto dell'anatocismo nascosto la pattuizione dei tassi di interesse sui conti risulta non valida/indeterminata/contra legem e, pertanto, l'interesse applicabile è quello legale;

ritenere e dichiarare che il tasso di interesse effettivo globale ai fini della rilevazione dell'usura debba essere calcolato includendo c.m.s., costi vari di tenuta del conto, effetti anatocistici ed effetti di valute differenziate per le operazioni attive/passive;

ritenere e dichiarare che per alcuni periodi vi è stato superamento della tossa soglia di usura e per l'effetto ritenere interamente non dovuti gli interessi usurari;

accertare la mancanza nel contratto e/o la mancata valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti gli interessi addebitati;

per l'effetto, e previa ctu: rideterminare il saldo dei conti correnti depurandoli del tasso ultralegale (e/o eliminando ogni interesse), della c.m.s., degli effetti dell'anatocismo nascosto, delle spese e non corretta applicazione della valuta;

ricalcolare e accertare il saldo attuale dei conti;

accertare se vi è e a quanto ammonti il debito residuo di parte attrice per ognuno dei conti alla stessa intestati, ovvero si vi è un credito degli attori e ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della banca di corrispondere detta somma;

ritenere e dichiarare che la banca non può far valere la garanzia fideiussoria per essere nulla o estinta l'obbligazione e, comunque, nei limiti in cui è valido ed esistente il debito principale;

ritenere e dichiarare comunque nulle le fideiussioni perché eccessivamente sproporzionate rispetto al debito principale.

Si è costituito in giudizio il \_\_\_\_\_ preliminarmente  
eccependo l'intervenuta prescrizione delle avverse domande con riferimento al periodo antecedente il decennio rispetto all'avvenuta notifica dell'atto di citazione ovvero, in subordine, fin dal momento antecedente detta data in cui risulta effettuato o contabilizzato un versamento.

Sempre in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. art. 164, comma 4 e 163 comma 3 c.p.c. per avere la controparte omesso di specificare i trimestri in cui si sarebbe verificato il superamento della soglia antiusura.

Nel merito, ha escluso la fondatezza della pretesa avversaria per avere, innanzi tutto, i contraenti regolarmente pattuito per iscritto il saggio degli interessi e le ulteriori voci di costo da applicarsi ai rapporti oggetto di lite ed avendo, in ogni caso, la controparte operato in più occasioni (in date 19.11.2012 e 10.1.2014) specifiche ricognizioni del debito.



Rilevando, ancora, essere state oggetto di pattuizione anche la c.m.s. – peraltro, dotata di apposita giustificazione causale – e le modalità di applicazione delle valute e altri costi, ha comunque asserito essere la controparte decaduta da ogni contestazione per non avere il cliente operato alcuna contestazione in ordine agli addebiti periodicamente applicati.

Asserendo, poi, essere stato il criterio di capitalizzazione pattuito in conformità con il criterio di reciprocità previsto dal CICR, ha altresì negato il superamento dei limiti previsti dalla l. 108/1996, contestando, in ogni caso, i criteri indicati dalla controparte per il calcolo del TEG.

Ritenendo, infine, quanto alla fideiussione, trattandosi di garanzia anche per operazioni future, l'assenza della sproporzione come *ex adverso* genericamente indicata, ha domandato:

in via preliminare e pregiudiziale:

dichiarare l'eccepita nullità dell'atto di citazione;

dichiarare inoltre prescritta la proposta iniziativa giudiziaria e le avverse domande con riguardo al periodo antecedente rispetto al decennio dall'intervenuta notifica dell'atto di citazione ovvero, in subordine, con riguardo al primo versamento anteriore alla data del 30.1.2005 effettuato e contabilizzato in ciascuno dei conti per cui è processo avente natura solutoria;

ritenere e dichiarare prescritti ex art. 2984 n 4 c.c., gli eventuali interessi creditorî sui saldi antecedenti il quinquennio che dovesse emergere a seguito dalla ctu;

ritenere e dichiarare decaduta la controparte dal potere di avanzare contestazioni, non avendo essa mai contestato gli estratti conto trimestralmente trasmessi;

nel merito

rigettare le avverse domande.

Nessuna modificazione delle domande hanno le parti operato entro il maturarsi delle rispettive preclusioni assertive, soffermandosi gli attori, nella relativa memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c., sulla rideterminazione dei saldi dei rapporti all'esito della produzione dei contratti da parte della banca con la contestazione, inoltre, delle avversarie eccezioni di prescrizione e decadenza e reiterazione delle doglianze anche in punto di capitalizzazione trimestrale, c.m.s. e calcolo del TEG, e non avendo la banca, per parte sua, depositato la prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.

La causa è stata istruita in via documentale e con l'espletamento di una ctu.

\* \* \*

Ciò posto, va innanzi tutto esclusa la nullità della citazione come eccepita dal banco convenuto, non potendo ritenersi, nel caso in esame, pur a fronte, come si dirà, della genericità di alcune delle allegazioni e/o domande proposte dalla parte attrice (specie con riguardo alla fideiussione presuntivamente prestata dalla Sferruggia), del tutto omessa e/o "assolutamente incerta" la determinazione della cosa oggetto della domanda né "mancante" l'esposizione dei fatti e



risultando, in ogni caso, adeguatamente assicurato nella specie il diritto di difesa della convenuta, anche alla luce del tenore della relativa comparsa.

È appena il caso di rilevare sul punto che la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il *petitum* sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, occorrendo a tal fine valutare l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, onde assicurare l'esigenza di porre il convenuto nelle condizioni di difendersi, sì che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto, mentre laddove risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza (cfr. Cass. S.U. 8077/2012).

Nel caso in esame, se sufficientemente determinate appaiono, come anticipato, le doglianze attoree in ordine alla contestata la validità delle clausole inerenti ai rapporti di conto corrente e conti anticipi (per la presunta mancanza di una valida pattuizione scritta e/o per indeterminatezza della convenzione medesima ovvero per assenza di causa) e alla asserita illegittima applicazione di interessi ultralegali, c.m.s., spese e costi vari, anatocismo, contabilizzazione delle valute e superamento della soglia antiusura (per alcuni trimestri) – avendo, d'altro canto, allegato la parte attrice (alcuni de)gli estratti dei detti conti, affidando, comunque, a una relazione di ctp, anch'essa in atti (v. altresì il tenore della memoria ex art. 183, VI comma n 1 c.p.c. della stessa parte attrice), l'individuazione delle competenze usurarie presuntivamente addebitate e delle commissioni e spese ritenute indebite – onde ottenere, in ultima analisi, la rideterminazione del saldo dei conti correnti, con obbligo della convenuta, in ipotesi di acclarato credito per il correntista, di corrispondere l'indicata somma, del tutto generiche e non meglio precisate si rivelano le domande avanzate (soltanto) in sede di formulazione delle conclusioni, relativamente alla fideiussione che la Sferruggia avrebbe prestato e che è solo genericamente richiamata nell'atto di citazione (pag. 2), senza alcuna più precisa allegazione, nella parte espositiva dell'atto, in ordine alla stessa, peraltro non prodotta, ed alle ragioni per le quali la garanzia medesima viene nelle conclusioni rassegnate dagli attori reputata “*eccessivamente sproporzionate rispetto al debito principale ...*”.

Il difetto di determinazione di siffatte domande, non colmabili nemmeno alla luce della documentazione in atti e rimaste ulteriormente indefinite anche nel contesto della memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. di parte attrice (che riporta le conclusioni del ct della medesima parte “riformulate” all'esito della produzione della documentazione contrattuale ad opera della banca, incentrandosi, ancora una volta, gli attori, in detto scritto, sulle questioni relative agli addebiti



operati sui conti, oltre che sulle eccezioni di prescrizione e decadenza ex adverso sollevate, senza alcun riferimento alla fideiussione), non può che condurre alla declaratoria di improponibilità delle citate domande (ferma restando la validità dell'atto introduttivo), in applicazione del su esposto principio giurisprudenziale.

Venendo, dunque, all'oggetto della lite, precisato che l'azione tendente ad ottenere la declaratoria di nullità delle singole clausole è in sé imprescrittibile, dovendosi riconnettere il termine decennale di prescrizione alla eventuale pretesa di ripetizione dell'indebito pagamento eseguito in forza della convenzione accertata nulla – termine che, in caso di contratto di conto corrente, inizierebbe a decorrere dalla data di chiusura del rapporto – spettando in ogni caso all'eccipiente dare specifica concretezza agli elementi di fatto su cui l'eccezione stessa è fondata, anche con riguardo alle eventuali rimesse solutorie che, tuttavia, la banca oggi convenuta sembra genericamente individuare in tutte quelle antecedenti alla data del 30.1.2015, ed escluso, altresì, che la mancata contestazione degli estratti conto periodicamente trasmessi importi una qualche forma di decadenza a carico del cliente – stante il principio secondo cui l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832 c.c., si riferisce agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, nè l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace resti definitivamente incontestabile (Cass. 10186/2001, ma v. anche in senso conforme, più recentemente, Cass. 10376/2006 e Cass. 3574/2011) – deve ora osservarsi che, in ogni caso, nessuna delle doglianze avanzate dalla parte attrice, in ordine alle presunte illegittimità degli addebiti, trova puntuale riscontro all'esito dell'istruttoria svolta.

Priva di pregio appare, in primo luogo, la tesi sulla mancata pattuizione per iscritto degli interessi, commissioni e spese applicati ai rapporti per cui è processo, risultando, invero, dai contratti in atti, debitamente sottoscritti, e prodotti dalla parte convenuta (cfr. all. da 3 a 15 nel relativo fascicolo) la pattuizione delle relative clausole, come pure specificamente indicato dal ctu nominato nell'odierno processo (cfr. pagg. 17 e ss. della Relazione del ctu).

Le convenzioni appaiono, inoltre, non affette da indeterminatezza, alla luce del contenuto delle condizioni economiche riportate e dei documenti di sintesi allegati ai menzionati documenti contrattuali, da cui è dato evincere la precisa individuazione, sia per il conto ordinario che per il conto collegato, dei tassi di interesse e delle valute, nonché la c.m.s. la quale non risulta, però, come pure si preciserà nel prosieguo, essere mai stata applicata e/o addebitata al cliente (cfr. anche i prospetti predisposti dal ctu, pagg. 15 e ss. della Relazione).

In particolare, quanto agli interessi ultralegali, rammentato che ai sensi dell'art. 1284 c.c. gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti



nella misura legale, la concreta individuazione nella documentazione in atti della misura del tasso di interesse debitore, induce ad escludere la praticabilità di qualunque sostituzione del tasso convenzionale con quello legale.

Analogamente è a dirsi con riguardo al profilo della anticipazione e postergazione delle valute che, come pure evidenziato dal ctu nominato, risultano correttamente pattuite (cfr. pagg. 17 e s. della Relazione del ctu e la documentazione contrattuale ivi richiamata).

Per ciò che attiene, poi, alla commissione di massimo scoperto, definita la stessa quale emolumento accessorio che gli istituti di credito applicano quando mettono a disposizione dei clienti una somma di denaro sotto forma di concessione di fido o di apertura di credito ogniqualevolta il cliente, utilizzando tale somma, realizzi una "scopertura" o "extrafido", è noto il dibattito in ordine alla natura giuridica della detta commissione, qualificata, secondo una primigenia impostazione, come accessorio da aggiungersi agli interessi e a questi assimilabile (sul presupposto che la stessa commissione venisse conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato, con pattuizione solitamente trimestrale, al pari degli interessi) e, secondo un'altra tesi, privilegiata dalla giurisprudenza maggioritaria, come un emolumento in funzione "remunerativa" dell'obbligo della Banca di tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.

Qualificandosi, dunque, la c.m.s. come una "*remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma*" (Cass. 870/2006), detta commissione non può ritenersi nulla perché la relativa clausola è priva di causa, atteso che "*La commissione di massimo scoperto pur essendo collegata agli interessi opera su un piano diverso - avendo quale funzione quella di costituire la controprestazione per il rischio crescente che la banca si assume in proporzione dell'ammontare dell'utilizzo dei fondi - ed è legittima qualora adeguatamente pubblicizzata nel rispetto della previsione dell'alt. 16 T.U. Bancario*" (Trib. Palermo 6 ottobre 2006 n° 3885).

Inoltre, trattandosi di emolumento accessorio, lo stesso deve essere determinato e convenzionalmente pattuito tra le parti, mentre la sua indeterminatezza che demanda al solo istituto di credito la fissazione unilaterale della misura da applicare, rende nulla la relativa clausola. Nel contratto, in definitiva, deve essere espressamente specificato che si tratta di una commissione applicata sul finanziamento concesso, o su quello utilizzato, e devono esserne indicati la misura, la modalità e la periodicità di calcolo.

Chiarito che la "commissione di massimo scoperto" contenuta nei contratti bancari, così denominata e senza altra specificazione, può quindi ritenersi sorretta da causa lecita - in ipotesi - solo in relazione allo scoperto di conto, con conseguente illegittimità della clausola contrattuale che



ponga a carico del cliente il pagamento di una somma, a tale titolo, da calcolarsi anche su importi entro il limite del fido, in quanto priva di causa, e ribadito che in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione sarebbe da reputare nulla, con diritto del correntista alla ripetizione di quanto indebitamente versato, deve osservarsi che, nel caso in esame, pur risultando prevista anche una c.m.s. “entro fido”, oltre alla determinazione della c.m.s. “oltre fido” (cfr. nei prospetti predisposti dal ctu), ogni questione sulla eventuale nullità della relativa convenzione, con conseguente epurazione / ricalcolo del saldo del conto cui è in ultima analisi diretta l’iniziativa degli attori, risulta sostanzialmente superata dalla omessa applicazione, ad opera della banca, dell’indicato emolumento, per come accertato dall’ausiliare, in assenza peraltro, *in parte qua*, di specifiche contestazioni ad opera della parte attrice.

Venendo, dunque, al profilo dell’anatocismo, posto che si indica con tale espressione il fenomeno della produzione degli interessi sugli interessi che trova la sua origine nel regime della capitalizzazione composta (per cui gli interessi generati da un determinato capitale vengono liquidati alla fine di ciascun periodo – giorno, trimestre, semestre, anno – e vengono sommati al capitale che li ha prodotti per generare il cosiddetto montante, che a sua volta produrrà interessi nel periodo successivo) laddove nella capitalizzazione semplice gli interessi non vengono mai sommati al capitale che li ha generati, è noto che le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza 7 ottobre - 4 novembre 2004 n° 21095) hanno sancito la nullità delle clausole relative.

Definendo dunque la nozione di capitalizzazione trimestrale o anatocismo, come quell’operazione di “conversione degli interessi in debito di capitale allo scopo di provocare la decorrenza di nuovi interessi sulla somma per tale titolo dovuta”, va preliminarmente osservato che la norma contenuta nell’art. 25 3° co. D.L. n. 342/99 (di modifica dell’art. 120 TU Bancario, che ha stabilito che le clausole anatocistiche, previste nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR di cui al II comma dell’art. 120, sono valide ed efficaci fino a tale data), è stata espunta dall’ordinamento, per effetto dell’intervento della Corte costituzionale (sentenza n° 425/2000).

L’art. 120 TU Bancario, come modificato dall’art. 25 D.Lgvo 342/99, ha attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria. Con l’emanazione della relativa deliberazione (in data 9.2.2000, pubblicata nella G.U. 22 febbraio 2000), deve oggi ritenersi certa la legittimità della capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari.

In definitiva, quindi, la disciplina introdotta dal CICR vale per: a) i contratti bancari stipulati dopo la data di entrata in vigore della delibera del CICR 9/2/00; b) i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera, ma con l’adeguamento con effetto dal 1° luglio 2000; l’art. 7



della delibera CICR stabilisce che le condizioni pattuite devono essere adeguate alle disposizioni contenute nella delibera entro il 30/6/00.

D'altronde, siffatta regola ha, sostanzialmente, sancito la legittimità dell'anatocismo, fondata sulla suesposta uguale periodizzazione degli interessi sia debitori che creditori, legittimità ribadita dalla sentenze della Corte Costituzionale (sent. 12 ottobre 2007 n° 341).

Va ora osservato che nella giurisprudenza di legittimità - sentenze 16 marzo 1999 n° 2374 e 30 marzo 1999 n° 3096 - la Cassazione, modificando un orientamento costantemente mantenuto per circa venti anni, aveva affermato la nullità della previsione contrattuale del meccanismo della capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Ed infatti, fino al 1999, il quadro normativo di riferimento era rappresentato dall'art. 1283 cc.; tale norma, di carattere imperativo e di natura eccezionale, consente l'anatocismo solo in presenza di determinate condizioni: deve trattarsi di interessi scaduti da almeno sei mesi; occorre la proposizione di una domanda giudiziale o la stipulazione di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi.

Indi, la Cassazione dal 1999, con impostazione che ha continuato a muoversi esclusivamente nel solco del disposto di cui all'art. 1283 c.c., si è soffermata sulla natura della prassi in virtù della quale nei contratti di conto corrente bancario è inserita la clausola della capitalizzazione trimestrale, sostenendo che tale prassi, non è connotata dai caratteri idonei a far configurare un uso normativo - come aveva detto la precedente giurisprudenza - rimanendo essa confinata nei più ristretti limiti dell'uso negoziale, non suscettibile di assumere rilievo nell'ottica del citato art. 1283. Inoltre, ha ritenuto che l'art. 1283 c.c. avrebbe carattere imperativo, e che le norme che dettano una disciplina diversa - si tratta delle norme in materia di conto corrente ordinario che consentono l'anatocismo senza i limiti del 1283 c.c. - non possono applicarsi al conto corrente bancario, stante la specialità della disciplina che lo caratterizza.

Tale nuovo arresto del Supremo Collegio è stato poi, confermato, dalle successive sentenze 12507/1999, 6263/2001, 1281, 4490, 4498, 8442, 17338/2002; 2593, 12222, 13739/2003, fino alla sentenza Cassazione SS.UU. civili 7 ottobre - 4 novembre 2004 n° 21095. Quest'ultima pronuncia, in particolare, si è soffermata sulla "insuperabile valenza retroattiva dell'accertamento di nullità delle clausole anatocistiche", di cui si è mostrato subito ben consapevole anche il legislatore, il quale ha dettato, nel comma 3 dell'art. 25 del già citato d.lgs. 342/1999, una norma ad hoc, volta appunto ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina, paritetica, della materia, di cui ai precedenti commi primo e secondo del medesimo art. 25. Norma, come detto, poi espunta dall'ordinamento, perché dichiarata incostituzionale, nella parte relativa alla cd. "sanatoria del pregresso", (ma) che ha confermato la necessità della capitalizzazione paritetica degli



interessi tra cliente e Istituto di credito, introducendo (cfr. nuovo testo dell'art. 120 T.U bancario) il criterio generale secondo il quale nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, con l'eliminazione di quella dissimmetria nella produzione degli interessi anatocistici, la cui ingiustizia ha palesemente ispirato il più recente indirizzo della Cassazione (ribadito anche nella citata sentenza Cassazione sez. I civile 25.02.2005 n° 4095).

Con la pronunzia a Sezioni Unite 21095/2004 già richiamata, la Suprema Corte ha ricordato che *"dalla comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio juris ac necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente"*.

Tale orientamento è stato ribadito dalla sentenza SS.UU. n° 24418/2010 che ha ripercorso il progresso indirizzo giurisprudenziale confermando la censura di nullità delle relative clausole negoziali.

Pertanto, esclusa l'esistenza di un uso normativo bancario, la clausola di anatocismo trimestrale, in aperto contrasto con le prescrizioni imperative dell'art. 1283 c.c., deve essere dichiarata illegittimamente eseguita, con conseguente diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati (ove vi siano stati) - ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù della previsione contrattuale contraria all'art. 1283 c.c., sarebbero ancora dovuti, e risultino computati dalla Banca.

Il Giudice di legittimità ha evidenziato che non può operare un'interpretazione conforme in ordine al sistema di calcolo degli interessi debitori e di quelli creditori, con l'effetto che, dichiarata la nullità della sola clausola negoziale relativa agli interessi debitori, la stessa viene caducata senza che possano soccorrere altri criteri volti ad integrare il contratto, sì che, difettando il criterio della capitalizzazione annuale in luogo di quella trimestrale, di base negoziale, non rinvenibile nella regolamentazione del contratto di conto corrente neppure in via interpretativa, dichiarata la nullità della previsione di capitalizzazione trimestrale, gli interessi debitori dovranno essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione, sempre per contratti stipulati in data anteriore al 2000.

La questione rileva, tuttavia, solo marginalmente nel caso in esame, atteso che sebbene il primo contratto sia stato stipulato in data 10.7.1998, risulta comunque rispettato il criterio della pari



periodicità nelle pattuizioni successive all'anno 2000 (cfr. pag. 18 della Relazione peritale), alla cui stregua l'accertamento in esame è operato tenuto conto delle concrete possibilità di ricostruzione delle contabilizzazioni in base alla documentazione in atti.

È appena il caso di rilevare che la stessa analisi compiuta dal ct di parte attrice copre un arco temporale compreso tra il 1° trimestre 2002 e il 1° trimestre 2014, sebbene debba essere reputata maggiormente condivisibile la scelta metodologica seguita dal ctu (che ha reputato “completa” dal 12.2010 al 2.4.2014 la documentazione inerente al c/c n. 201173 e dall'1.11.2013 al 17.3.2014 la documentazione inerente al conto anticipi n. 230879) onde assicurare il criterio della continuità e, dunque, la “certezza” del ricalcolo del saldo, in mancanza di alcuni estratti conto e con esclusione di ogni ricostruzione approssimativa e/o presuntiva dei movimenti succedutesi (cfr. anche le risposte fornite dal ctu alle osservazioni critiche avanzate dalla parte attrice).

Venendo ora al profilo della usurarietà, va innanzi tutto precisato che, come è noto, anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 29.12.2000 n. 394, la giurisprudenza di legittimità aveva costantemente affermato che la legge 7.3.1996, n. 108 non è retroattiva, ma trova senz'altro immediata applicazione nei rapporti c.d. di durata (conto corrente bancario, mutuo ad ammortamento *et similia*) instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, limitatamente alla regolamentazione degli effetti ancora in corso: di conseguenza, il tasso d'interesse originariamente pattuito diventa usurario se e quando, nel corso dello svolgimento del rapporto, risulti superiore al cd. tasso soglia determinato in base alla rilevazione trimestrale dei tassi medi effettuata in applicazione della legge in argomento, e deve essere pertanto sostituito – limitatamente agli interessi ancora dovuti – con il tasso massimo *pro tempore* consentito (Cass. 1126/2000; 5286/2000; 14899/2000). Analogo criterio applicativo per i rapporti instaurati dopo il 2.4.1997 (data iniziale di efficacia della prima rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108 del 1996), per i quali il tasso convenuto, non usurario all'origine, perché inferiore al tasso soglia vigente al momento del contratto, poteva diventarlo in seguito (cd. usurarietà sopravvenuta), e doveva essere pertanto ragguagliato di volta in volta, nella sua concreta applicazione, alla cangiante misura del tasso soglia di tempo in tempo vigente durante lo svolgimento del rapporto.

Dunque, la Suprema Corte riteneva non di ostacolo all'applicabilità della legge n. 108/96, la circostanza che gli interessi fossero stati pattuiti in data anteriore alla sua entrata in vigore, e che non potesse trovare spazio la nuova disciplina di cui all'art. 1815 c.c., prevista espressamente per il mutuo; a tal fine, aveva aggiunto (sentenza 5286/2000) che occorrerebbe procedere, *ex art.* 1339 e 1419 co. 2 c.c., alla sostituzione del tasso pattuito, e divenuto usurario, con un tasso diverso.

In seguito, l'art. 1 del d.l. 29.12.2000 n. 394, convertito in legge 28.2.2001 n. 24, in sede di interpretazione autentica della legge 7.3.1996 n. 108, ha testualmente disposto che “si intendono



usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

In forza di tale norma interpretativa, che ha privato di fondamento normativo la categoria della nullità sopravvenuta elaborata dalla giurisprudenza nella prima applicazione della citata legge 108/1996, diventa ora del tutto irrilevante, ai fini della valutazione di usurarietà, la misura degli interessi originariamente pattuiti con riferimento a rapporti insorti in epoca precedente all'entrata in vigore della legge citata, nonché quella delle eventuali variazioni intervenute prima della data (2.4.1997) in cui cominciò ad avere efficacia il tasso soglia determinato in base alla prima rilevazione trimestrale.

Si è sostenuto che *“Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano degli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte, rispettivamente, con l'art. 4 l. 17 febbraio 1992 n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 d.lg. 1 settembre 1983 n. 385, e con l'art. 4 l. 7 marzo 1996 n. 108), non sono retroattive, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia ex nunc rilevabile solo su eccezione di parte”* (Cass. 31 gennaio 2006 n° 2140; conf. Cass. 30 novembre 2007 n° 25016).

Va peraltro segnalato che sulla questione della applicabilità o meno delle norme della legge n. 108 del 1996 ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore e, in generale, sulla configurabilità di una "usura sopravvenuta" anche con riferimento a contratti successivi, recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato (alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari), sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 24675/2017) che, nel ripercorrere il dibattito teorico apertosi all'indomani dell'entrata in vigore della menzionata l. 108, con l'introduzione, dunque, della già richiamata norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000 e la individuazione dei due filoni interpretativi – l'uno contrario alla configurabilità dell'usura sopravvenuta (per attribuire la norma d'interpretazione autentica rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi; sì che deve escludersi che il meccanismo previsto dalla legge n. 108 sia applicabile alle pattuizioni di interessi stipulate in data precedente la sua entrata in vigore, anche se riferite a rapporti ancora in corso a tale data) e l'altro, invece, a favore dell'incidenza della nuova legge sui contratti in corso alla data della sua entrata in vigore (con conseguente inefficacia *ex nunc* della clausola, anche rilevabile d'ufficio, ovvero sostituzione automatica, ai sensi degli artt. 1319 e 1419, secondo comma, cod. civ., del tasso soglia



del tempo al tasso convenzionale) – hanno ritenuto di dare “*continuità al primo dei due orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica degli artt. 644 cod. pen. E 1815, secondo comma, cod. civ., come modificati dalla legge n. 108 del 1996 (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, cit.; interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., con la sentenza 25/02/2002, n. 29, e della quale non può negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame*”, ritenendo pertanto “*priva di fondamento ... la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi*” e, pertanto, concludendo nel senso che “*è impossibile affermare, sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del 1996, diverse dagli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ. come da essa novellati, che il superamento del tasso soglia dell'usura al tempo del pagamento, da parte del tasso convenzionale inferiore a tale soglia al momento della pattuizione, comporti la nullità o l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o comunque l'illiceità della pretesa del pagamento del creditore*” (Il principio di diritto affermato è del seguente tenore: “*Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto*”).

Ciò chiarito, deve ora rilevarsi che i rapporti *de quibus* si collocano in un periodo temporale successivo alla prima rilevazione trimestrale, sì che la banca avrebbe dovuto adeguarsi.

Siffatto adeguamento e, comunque, la rispondenza dei tassi convenuti alla normativa antiusura risulta acclarata nel caso di specie alla luce della puntuale analisi svolta dal ctu nominato nell'odierno processo, i cui esiti devono essere condivisi, stante l'oggettività del metodo di indagine seguito e la completezza dell'elaborato, avendo, peraltro, l'ausiliare proceduto, coerentemente con il tenore dei quesiti posti, alla verifica del superamento del saggio antiusura anche al momento della stipula delle convenzioni, oltre che nel corso del rapporto.



Nessun superamento del tasso soglia, in particolare, è registrabile in relazione ai rapporti in questione all'atto della stipula, essendo il tasso pattuito, anche con riguardo agli interessi moratori – e con esclusione pertanto di ogni sommatoria tra i detti interessi moratori e la c.m.s. in ragione della differente funzione delle relative pattuizioni (l'una destinata a regolare il patologico svolgimento del rapporto, l'altra attinente all'evoluzione fisiologica del contratto, sia pure con le precisazioni di cui si è detto) – sempre entro la soglia antiusura (cfr. in particolare, il prospetto di cui a pag. 8 della Relazione di ctu, dove sono riportati, per ciascun documento contrattuale pure specificamente indicato con riferimento alla data della convenzione, i tassi, corrispettivi e moratori, convenuti e il tasso soglia).

Precisato che le doglianze attoree attengono, invero, al solo presunto superamento della soglia antiusura in singoli periodi – questione da reputarsi, invero, superata, alla luce del principio sopra indicato, recentemente espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione – è appena il caso di rilevare che nessuna usura sopravvenuta risulta comunque registrata all'esito dell'analisi svolta dal ctu anche per i singoli periodi (cfr. il prospetto 2 allegato all'elaborato peritale).

Così essendo, stante la concreta pattuizione degli interessi, delle valute e dei tassi (cfr. anche il riferimento alle commissioni di messa a disposizione fondi e alle CIV di cui alla Relazione del ctu), oltre che della pari periodicità della capitalizzazione (trimestrale) degli interessi creditori e debitori in relazione alle concrete possibilità di ricostruzione del rapporto e, inoltre, in assenza di qualunque superamento del tasso soglia antiusura, nei termini sopra precisati, il ctu nominato ha proceduto al ricalcolo dei rapporti in questione senza alcuna sostanziale epurazione, individuando per ciascun conto i seguenti saldi a debito del correntista, essenzialmente coincidenti con quelli riportati dalla banca: a) per il C/C n.201173 alla data del 22/04/2014 €.125.159,97; b) per il C/C n.230879 alla data del 17/03/2014 €.75.000,00.

Ne deriva, in conclusione, che, posta l'improponibilità delle domande attinenti alla fideiussione eventualmente prestata da Sferruggia Maria, vanno rigettate tutte le domande avanzate dalla parte attrice tendenti ad ottenere la declaratoria di nullità delle clausole negoziali e/o l'accertamento dell'illegittima applicazione degli interessi passivi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, calcolo della valuta e, comunque, volte a invalidare la pattuizione dei tassi di interesse, anche in punto di asserito superamento del tasso soglia antiusura, dovendosi determinare in complessivi €. 125.129,97 il saldo a debito del correntista, alla data del 22.4.2014, relativamente al conto n. 201173 e in €. 75.000,00 il saldo a debito del correntista, alla data del 17.3.2014, relativamente al conto n.230879.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, conseguentemente, la parte attrice va condannata a rifondere al banco convenuto le spese processuali che si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 applicando i valori medi per le fasi di studio introduttiva e



decisionale, nonché una riduzione del 30% per la fase istruttoria, tenuto conto del valore della lite, dell'attività difensiva concretamente dispiegata e della natura delle questioni trattate.

Le spese della ctu, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico della parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale,

ogni contraria istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 239 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2015, tra le parti in epigrafe indicate così provvede:

dichiara l'improponibilità delle domande attoree attinenti alla fideiussione;

rigettate tutte le domande avanzate dalla parte attrice tendenti ad ottenere la declaratoria di nullità delle clausole negoziali e/o l'accertamento dell'illegittima applicazione degli interessi passivi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, calcolo della valuta e, comunque, volte a invalidare la pattuizione dei tassi di interesse, anche in punto di asserito superamento del tasso soglia antiusura;

accerta e dichiara siccome pari a complessivi €. 125.129,97 il saldo a debito del correntista, alla data del 22.4.2014, relativamente al conto n.201173 e siccome pari a complessivi €. 75.000,00 il saldo a debito del correntista, alla data del 17.3.2014, relativamente al conto n. 230879;

condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite che si liquidano in complessivi €. 11.810,00, per compenso di avvocato, oltre iva e cpa come per legge e oltre il rimborso spese forfetarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione;

pone definitivamente a carico della parte attrice le spese della ctu liquidate con separato decreto.

*Così deciso a Marsala in data 20/04/2018.*

**Il Giudice**

*dott.ssa Francesca Bellafigliore*

